



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 – 30 MAGGIO 2023

Udienza del 24 maggio 2023

57.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Guerrera Luigi in qualità di Dirigente della S.S. TEAM VOLLEY MESSINA SSD ARL
- S.S. TEAM VOLLEY MESSINA SSD ARL in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente estensore

Con atto del 5/04/2023 la Procura Federale deferiva innanzi all'intestato Tribunale:

Guerrera Luigi, dirigente del Sodalizio Team Volley Messina SSD A.R.L., per la violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 19 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tenuto comportamenti offensivi e violenti nei confronti del pubblico e dei componenti della panchina della squadra ospite. In particolare, durante il terzo set della gara D/M gir. B Regione Sicilia n. 3064 del 05.02.2023 tra le compagini Team Volley Messina ed Ecoplast Volley Gela, portandosi sugli spalti nella zona occupata dalla tifoseria della squadra ospite, strattoneava un atleta del settore giovanile della Ecoplast Volley Gela, giunto nel palazzetto dello sport al seguito della squadra e profferiva minacce verbali, accompagnate da gesti indecorosi, indirizzate verso i componenti della panchina della squadra ospite.

il sodalizio Team Volley Messina SSD A.R.L., in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio dirigente Guerrera Luigi, tenuto i comportamenti offensivi e violenti nei confronti del pubblico e dei componenti della panchina della squadra ospite meglio specificati nel capo che precede durante il terzo set



della gara D/M gir. B Regione Sicilia n. 3064 del 05.02.2023 tra le compagnie Team Volley Messina ed Ecoplast Volley Gela

A fronte di tale deferimento Il Tribunale Federale con provvedimento del 12/04/2023 deliberava di procedere all'instaurazione del relativo procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 24/05/2023 da tenersi in videoconferenza. A detta udienza si collegava il rappresentante della Procura avv. Giorgio Guarnaschelli il quale esponeva il deferimento, anche con riferimento alle difese spiegate dal Guerrera a ministero del proprio difensore avv. Nicola Napolione, e ritenuta accertata la responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati, concludeva per l'irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro nei confronti del sig. Luigi Guerrera e della la multa di € 400,00 nei confronti del sodalizio Team Volley Messina SSD a.r.l.

Si collegavano anche il difensore degli incolpati, avv. Nicola Napolione, il quale si riportava alla propria memoria difensiva ed alla deposizione testimoniale della sig.ra Luigia Crimi ed il sig. Guerrera, il quale, nel ricostruire i fatti oggetto del procedimento, affermava che dopo l'espulsione di un giocatore della squadra di Gela, avvenuta nel terzo set, si verificava un gran parapiglia nella tribuna dove si trovavano i tifosi di tale squadra ospite che iniziavano ad inveire violentemente nei confronti dell'arbitro. Dichiarava ancora, che lui si trovava dalla parte opposta a tale tribunetta, e velocemente si dirigeva nei pressi di quella tribuna per cercare di far cessare quelle contestazioni e che, a quel punto, entrava in contatto con i tifosi della Ecoplast Volley Gela e veniva spintonato ed offeso da alcuni giovani sostenitori della suddetta squadra, negando però di aver mai strattonato un giovane tifoso del citato sodalizio.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e le difese dell'incolpato;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato alla Procura Federale della FIPAV dalla ASD Pegasus Gela in data 13/2/2023, con il quale si affermava che durante il terzo set della partita di serie D Team Volley Messina e Ecoplast Volley Gela, il Presidente del Volley Messina, il sig. Luigi Guerrera si era diretto verso la Tribuna dei sostenitori della Ecoplast



ed aveva prima offeso e poi strattonato un tifoso minorenne di detta compagine scatenando la reazione di tutti gli altri tifosi.

Allegava all'esposto un post di scuse della Team Volley Messina che si dissociava dal comportamento di un'unica persona che aveva in tal modo rovinato una splendida giornata di sport.

La Procura Federale nel corso della propria inchiesta, acquisiva una deposizione testimoniale sottoscritta da dirigenti della ASD Ecoplast Volley e da alcuni genitori di atleti dello stesso sodalizio, nonché il rapporto arbitrale relativo alla partita in questione e quindi deferiva il sig. Luigi Guerrera, presidente della Team Volley Messina per i fatti in parola nonché il sodalizio per responsabilità oggettiva in ordine ai medesimi accadimenti.

Al termine dell'udienza del 24/5 u.s., il Tribunale all'esito dell'esame del materiale istruttorio acquisito e delle dichiarazioni degli intervenuti rileva:

dall'esame della deposizione testimoniale congiunta, firmata dal presidente della Ecoplast Volley Gela, da alcuni dirigenti della stessa società e da due genitori, si evince che l'identificazione del presunto aggressore, nella persona del sig. Luigi Guerrera, era avvenuta soltanto al termine dei tafferugli, in base alle dichiarazioni di alcuni tifosi del Volley Messina di cui non si indicano i nominativi;

il rapporto di gara del primo arbitro riporta che nel terzo set della partita di cui si discute, un atleta della ASD Ecoplast Volley Gela veniva espulso a seguito di un violento calcio dato al pallone di gioco, che alcuni giocatori di entrambe le squadre abbandonavano il campo e si dirigevano verso le tribune dove “le due tifoserie si scontravano fisicamente” e che per tali ragioni la partita veniva interrotta e poi ripresa dopo sei minuti e portata a termine.

Nello stesso rapporto il comportamento degli allenatori e dei dirigenti delle due squadre era definito regolamentare.

Da quanto emerso seppure non può ritenersi acquisita la prova piena sulla esatta modalità con cui si sono svolti i fatti, appare sufficientemente dimostrato (si veda la dichiarazione testimoniale congiunta e il post di scuse da parte della Tam Volley Messina) che il sig. Guerrera abbia in qualche modo partecipato ai disordini verificatisi durante il terzo set della partita di cui si discute.

Questo Tribunale pertanto, accertata la responsabilità disciplinare ascritta al presidente della Team Volley Messina SSD a.r.l. decide di sanzionare gli incolpati come da dispositivo.



Dispone la sanzione della sospensione del sig. Luigi Guerrera per mesi due da ogni e qualsiasi attività federale e della multa di € 200,00 a carico della Team Volley Messina SSD a.r.l. ai sensi dell'art. 76 del Regolamento giurisdizionale della FIPAV.

Così deciso in Roma il, 29 maggio 2023

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 maggio 2023